Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

DETERMINA A CONTRARRE
Art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023

Pantheon e Castel Sant'Angelo - Direzione Musei Nazionali della città di Roma – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 smi del servizio di catalogazione, schedatura, realizzazione e gestione del database, reportage fotografico dei reperti conservati nelle aree di deposito presso Castel Sant'Angelo.
Importo complessivo € 32.760,00 oneri previdenziali al 4% (rivalsa INPS) IVA e R.A. esente Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89.

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
VISTO il D.P.C.M del 15 marzo 2024, n. 57, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in particolare l'art. 24, comma 24 lett. b) num. 20) che ha dotato di autonomia speciale "il Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma";
VISTO il DM n. 270 del 5 settembre 2024, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura";
VISTO il DM n. 299 del 25 settembre 2024, recante "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
VISTO il Decreto rep. n. 134 del 5 marzo 2026 della Direzione Generale Musei, registrato alla Corte dei Conti in data 9 aprile 2026 al n. 742 con il quale veniva conferito al Dott. Luca Mercuri l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale del Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione musei nazionali della città di Roma, disciplinato con contratto rep. n. 17 del 6 marzo 2026;
VISTO il D.lgs. 36/2023 "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI";
VISTO il D.lgs. 209/2023 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
VISTO il Decreto 134 del 15/10/2025 con il quale si procedeva ad approvare il "REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE EX ART. 48 D.LGS. N° 36/2023 - SETTORI ORDINARI";
CONSIDERATO che l'istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della Città di Roma garantisce per statuto il compimento di ricerche inerenti alle testimonianze materiali e immateriali dell'umanità; acquisendole, conservandole, comunicandole ed esponendole a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, custodendo e valorizzando in particolare lo studio e la conoscenza dell'istituto nel suo complesso, delle proprie collezioni e del patrimonio culturale della città di Roma che tutela e mette a disposizione della

comunità cittadina, tenendo conto del valore identitario dell'arte e della sua storia in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale, favorendo lo scambio dialettico tra i visitatori di diverse culture e incentivandone l'inclusione, l'integrazione, la cooperazione internazionale;
CONSIDERATO che gli obiettivi di tali attività sono stati individuati nell'ottica dell'incremento delle visite, del miglioramento dell'offerta museale e della promozione della conoscenza dell'eccezionale patrimonio culturale afferente;
CONSIDERATO che questa Direzione si pone come obiettivo primario la valorizzazione dei siti di propria competenza e che le attività in oggetto attengono al recupero e alla rivalutazione del patrimonio ivi custodito ai fini della pubblica fruibilità in termini di capacità attrattivo/turistica, alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico locale e alla sua divulgazione scientifica, all'incentivazione dell'identità culturale e della capacità di aggregazione della comunità, alla creazione di preziose e proficue sinergie tra il sito, il tessuto urbano e in generale il territorio e infine all'accessibilità intesa nel senso più ampio del termine;
RITENUTO opportuno, nell'ottica di un'implementazione e ottimizzazione dell'offerta culturale museale al fine di promuovere lo sviluppo e la conoscenza di Castel Sant'Angelo attraverso un'adeguata programmazione di mostre e di allestimenti, proporre al pubblico una rilevante manifestazione espositiva a tema storico artistico, ammirata dal turismo internazionale, che rispetti le esigenze di valorizzazione del monumento, assicurandone il pieno decoro, la tutela e la conservazione;
CONSIDERATO che presso i depositi di Castel Sant'Angelo sono conservati reperti archeologici e altri materiali costituenti patrimonio culturale, la cui gestione deve essere assicurata nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio;
RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi del quale gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della propria attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del proprio patrimonio culturale, nonché il comma 6 del medesimo articolo, che stabilisce che le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono svolte in conformità alla normativa di tutela;
RICHIAMATO l'art. 29 del D.Lgs. n. 42/2004, secondo cui la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, intendendosi per prevenzione il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto;
RICHIAMATO l'art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo il quale lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e ogni altro ente e istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza;
RILEVATO che i depositi museali costituiscono luoghi destinati alla conservazione di beni culturali mobili e che, pertanto, le attività di movimentazione, sistemazione, riordino, identificazione, inventariazione e ricollocazione dei reperti devono essere eseguite secondo modalità tali da garantire la salvaguardia dell'integrità materiale dei beni, la loro corretta individuazione e tracciabilità e la conservazione delle informazioni ad essi associate;
CONSIDERATO che la situazione dei depositi rende necessario procedere a un intervento organico di movimentazione, riordino, sistemazione, inventariazione e documentazione dei reperti archeologici, finalizzato a ricondurre ciascun bene alla propria corretta collocazione fisica e documentale, verificando, ove possibile, la corrispondenza tra reperti, numeri inventariali, schede, registri, documentazione fotografica e altri dati disponibili;
RILEVATO che l'attività di riordino dei depositi assume, nel caso di specie, una diretta funzione di tutela e prevenzione, in quanto una corretta organizzazione degli spazi e una puntuale identificazione e localizzazione dei reperti contribuiscono a ridurre i rischi connessi alla movimentazione impropria, alla

difficoltà di reperimento dei materiali, alla perdita di informazioni e alla mancata corrispondenza tra bene fisicamente conservato e relativa documentazione;
CONSIDERATO che l'attività di inventariazione e di redazione/implementazione del catalogo digitale non costituisce una mera attività amministrativa, ma rappresenta uno strumento indispensabile per assicurare la conoscenza, la tracciabilità e la corretta gestione del patrimonio archeologico conservato nei depositi, consentendo di associare in maniera sistematica il bene alla relativa documentazione identificativa, descrittiva e conservativa;
RILEVATO che l'intervento nel suo complesso deve essere considerato funzionale agli obblighi istituzionali di conservazione, sicurezza, documentazione e gestione dei beni culturali posti a carico dell'Ente dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che le prestazioni richieste hanno carattere specialistico e necessitano di essere svolte da personale adeguatamente formato e con esperienza specifica nella catalogazione e documentazione dei beni archeologici, in ragione della particolare natura dei materiali e della necessità di assicurare la corretta associazione tra ciascun reperto e i relativi dati identificativi, inventariali, descrittivi, fotografici e documentali;
RILEVATO che le imminenti operazioni di movimentazione, riordino e inventariazione dei materiali custoditi presso i depositi museali, unitamente alla redazione di un catalogo digitale degli stessi, costituiscono un'attività complessa e specialistica, che richiede competenze specifiche in ambito archeologico e museologico;
RITENUTO pertanto necessario affidare all'esterno, per carenza di risorse specializzate in organico, il servizio specialistico di catalogazione e schedatura dei reperti, di acquisizione e organizzazione della relativa documentazione fotografica, nonché di realizzazione, implementazione e gestione del database digitale, funzionali alla conoscenza, documentazione e tracciabilità del patrimonio archeologico conservato nei depositi, anche in considerazione della necessità di operare in tempi contratti;
RITENUTO, quindi, di dover procedere alla nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP), in virtù di quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che l'arch. Anna Maria Ranghi, in qualità di funzionario architetto e coordinatrice dell'ufficio allestimenti museali e depositi, è in possesso delle qualifiche professionali richieste e non si trova in situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36 del 2023;
CONSIDERATO che l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 stabilisce l'obbligo per le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di adottare un provvedimento in cui venga esternata la volontà di contrarre, con l'indicazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 il quale prevede che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 del Codice individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
VISTO l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, il quale prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006;

CONSIDERATO CHE:

- sussiste una situazione di urgenza dovuta alla necessità di procedere alle attività di cui all'oggetto al fine di garantire la manutenzione dei siti;
- tale urgenza non è imputabile a ritardi o carenze programmatorie dell'Amministrazione, ma deriva da circostanze oggettive e sopravvenute, nello specifico, il suddetto operatore economico non risulta abilitato al MEPA, rendendo impossibile l'affidamento tramite tale piattaforma;
- i tempi necessari per l'attivazione di una procedura tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) risultano incompatibili con la necessità di garantire tempestivamente l'interesse pubblico perseguito;
- l'operatore economico individuato è in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore oggetto dell'incarico;

DATO ATTO CHE:

- l'Amministrazione si avvale di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, conforme alle disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 e alle regole tecniche emanate da ANAC in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici;
- l'utilizzo di tale piattaforma garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, concorrenza, sicurezza e interoperabilità dei dati;
- il ricorso alla piattaforma in uso consente di assicurare maggiore tempestività ed efficienza operativa, risultando pienamente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO CHE:

- ricorrono i presupposti per procedere **in deroga all'obbligo di utilizzo del MEPA**, in coerenza con i più recenti orientamenti giurisprudenziali e contabili sopra richiamati;
- sussiste una situazione di urgenza concreta e non imputabile all'Amministrazione;
- l'Amministrazione dispone di una piattaforma digitale certificata idonea e conforme alla normativa;
- la Stazione Appaltante è qualificata e quindi pienamente legittimata alla gestione autonoma della procedura;

TENUTO CONTO CHE:

- la Stazione Appaltante, ai fini dell'individuazione dell'operatore economico, ha svolto una preliminare attività istruttoria, anche mediante indagine informale di mercato, consultazione di operatori del settore e valutazione di pregresse esperienze analoghe, tenuto conto della natura specialistica della prestazione richiesta e delle specifiche caratteristiche tecnico-professionali necessarie per l'esecuzione dell'incarico;
- all'esito di tale istruttoria è stato individuato l'operatore economico Viviana Petraroli Archeologa, ritenuta maggiormente idoneo in relazione all'esperienza nel settore nonché alla coerenza e congruità economica dell'offerta rispetto a prestazioni analoghe presenti sul mercato;
- la specifica esperienza dell'operatore individuato costituisce elemento particolarmente rilevante ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni, tenuto conto che l'attività richiede specifiche competenze nella catalogazione, identificazione e documentazione dei beni archeologici, nonché nella produzione e organizzazione della relativa documentazione fotografica e digitale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e specificatamente che:

a) il citato provvedimento è direttamente costitutivo dell'affidamento;
b) l'oggetto del contratto è il servizio di catalogazione, schedatura, realizzazione e gestione del database, reportage fotografico dei reperti conservati nelle aree di deposito presso Castel Sant'Angelo;
c) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 mediante richiesta di preventivo a professionista specializzato;
d) VIVIANA PETRAROLI Archeologa, in qualità di operatore specializzato di comprovata esperienza, può garantire un risultato economico, professionale e puntuale;
e) VIVIANA PETRAROLI Archeologa è in possesso di idonee pregresse esperienze nei servizi oggetto del presente affidamento;
f) VIVIANA PETRAROLI Archeologa è in possesso dei requisiti di partecipazione di cui alla parte IV del D.lgs. 36/2023;
CONSIDERATO che nel rispetto del principio di rotazione *ex* art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., tale professionista non è aggiudicataria di un precedente servizio dello stesso settore merceologico a favore di questa Amministrazione;
DATO ATTO CHE:

- la Stazione Appaltante ha espletato tutte le attività previste dall'art. 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, in merito alla verifica dei requisiti di ordine generale;
- la motivazione del presente atto è puntuale, specifica e non generica, come richiesto dalla giurisprudenza più recente e dalla Corte dei Conti ai fini della legittimità degli affidamenti diretti;

TENUTO CHE non trova applicazione l'art.11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di prestazione intellettuale affidata a libera professionista ma che per il prezzo base è stato osservato il rispetto del tariffario nazionale ANA applicabile alla suddetta professionista;
DATO ATTO:

- che Viviana Petraroli Archeologa, con sede legale in Via Ospedalicchio, 5- Taranto (TA) CF: PTRVVN88D44L049C, P.IVA: 03265000731 risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL a seguito di acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva, Numero Protocollo INPS_51406074 Data richiesta 01/07/2026 Scadenza validità 29/10/2026;
- che per il presente affidamento verrà attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il codice identificativo CIG attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) ex D.lgs. 36/2023.

TENUTO CONTO che l'impegno di spesa trova copertura finanziaria nelle risorse dell'Istituto sul capitolo 2.1.2.019 art. 2.02.03.05.001/B alla voce catalogazione e recupero straordinario patrimonio artistico dello schema di bilancio aggiornato di previsione approvato con Decreto n. 36 del 06.05.2026 trasmesso alla Direzione Generale Musei per opportuno nulla osta, ottenuto con nota prot. 8670-P del 08/05/2026 da parte della Direzione Generale Musei, ed acquisita da questo Istituto con nota prot. 1791-A del 12/05/2026;

D E T E R M I N A

- la premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce formale motivazione ex art. 3 L. 241/1990 s.m.i.;
- di nominare RUP l'Arch. Anna Maria Ranghi;
- di approvare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 smi del servizio di catalogazione, schedatura, realizzazione e gestione del database, reportage fotografico dei reperti conservati nelle aree di deposito presso Castel Sant'Angelo;

- di autorizzare l'impegno complessivo della somma di **€ 32.760,00 (euro trentaduemilasettecentosessanta/00)** così suddiviso:
  € 31.500,00 (euro trentunomilacinquecento/00) per lo svolgimento dell'incarico descritto in oggetto;
  € 1.260,00 (euro milleduecentosessanta/00) per oneri previdenziali al 4% IVA e R.A. esente Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89;
- di confermare di stipulare, all'esito delle verifiche *ex lege*, il contratto;
- di dichiarare la presente determina urgente ed indifferibile;
- di pubblicare e trasmettere tempestivamente, ai sensi dell'art. 28 ss. del D.lgs. 36/2023, all'invio di tutti gli atti inerenti alla procedura in questione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del D.lgs. 36/2023 e pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 33 del D.lgs. 33/2013.

Il Direttore
Dott. Luca Mercuri

Firmato digitalmente da

LUCA MERCURI

O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT